



COMUNE DI CAPACI

PROVINCIA DI PALERMO

Originale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 42 del Reg. Data 19/05/2016	OGGETTO	Modifica al vigente regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI
Parte Riservata all'Area II Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Capitolo _____		NOTE

L'anno duemilasedici il giorno **19** del mese di **MAGGIO** alle ore **19,00** nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta urgente, con l'intervento dei signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1) Componente Puccio G.nni Carlo	X		11) Componente Guastella Michele	X	
2) Componente Tarallo Roberto	X		12) Componente Licata Giovanni		X
3) Componente Baiamonte Giusto	X		13) Componente Troia Giovanni	X	
4) Componente Luna Salvatore		X	14) Componente Siino Paolo	X	
5) Componente Di Maggio Vincenzo	X		15) Componente Riccobono Giusy	X	
6) Componente Provenza Antonin6	X		16) Componente Misuraca Andrea	X	
7) Componente Cocheo Francesco		X	17) Componente Puccio Giuseppe		X
8) Componente Cuneo Giovanni	X		18) Componente Lo Bello Maria Rosa		X
9) Componente Guercio Letizia Rita		X	19) Componente Sanfelice Pietro P.		X
10) Componente Raveduto Francesco		X	20) Componente Pagano Vincenzo	X	

Presiede Il Presidente del C.C. Puccio Giovanni Carlo.

Partecipa il Vice Segretario Dott. Vincenzo Lupica.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.

Sono presenti senza diritto di voto:

Si passa al punto n. 5 Modifica al vigente regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI;

(ore 21,10 arriva il Consigliere Di Maggio) Consiglieri presenti 12

Il Consigliere Baimonte espone il contenuto della delibera e le finalità che intende realizzare, (ore 21.12 esce il presidente Puccio che è sostituito dal Consigliere Anziano Tarallo) Consiglieri presenti 11.

Il Consigliere Siino espone che nel nostro Comune ci sono molte persone che non lavorano per cui invece di prevedere sei rate non si poteva prevederne qualcuna in più per dare la possibilità ai cittadini di pagare magari in otto rate considerata la crisi che c'è?

Il ragioniere Di Maggio risponde che per quest'anno non è possibile vista la situazione di cassa del Comune l'anno prossimo si vedrà.

Il Consigliere Baimonte risponde che le rate si devono pagare entro l'anno con la nuova normativa non si può più pagare l'anno prossimo, la delibera parte da giugno per cui le rate debbono essere necessariamente sei (entra il Presidente Puccio, Consiglieri presenti 12).

Il Consigliere Siino replica che rimane il problema dell'onerosità della rata per cui l'anno prossimo sarà opportuno aumentare le rate e chiede all'Amministrazione un impegno per l'anno prossimo.

Il Consigliere Cuneo espone che l'ufficio tributario non è idoneo a rispondere alle esigenze del Comune e dei cittadini questo regolamento consente solo di aumentare le rate a sei evidenzia che l'anno scorso molti cittadini avevano presentato un'istanza per avere ridotto la tassa in virtù del mancato guadagno, in questi giorni sono state recapitate ai cittadini delle lettere di diniego di quanto chiesto, ma le lettere sono tutte uguali nonostante le richieste erano tutte diverse, chiede pertanto un esame più attento del tutto affinché si dia delle risposte valide

Il Consigliere Troia espone che il servizio è un po' migliorato è chiara la gestione dei rifiuti è stata condotta in modo errato e non ha portato risparmio per i cittadini, la cattiva gestione ha anche causato un mancato introito comunale visto che gli incassi si aggirano attorno al 30%, questo nuovo regolamento poteva essere l'occasione di come ridurre le quote da pagare per fare la differenziata, non occorre necessariamente mettere le campane, basta mettere dei cassonetti per avviare il tutto, nessuno ha mai pensato di risolvere la questione, non crede che i cittadini siano degli evasori per indole ma crede che i cittadini diventano evasori quando vedono la cattiva amministrazione, si aspettava un minimo che incoraggiasse la differenziata vede delle incongruità nelle tariffe, ad

esempio all'anziano si fa pagare il 30% in meno però se l'anziano ha un garage gli si fa pagare sulla pertinenza l'intero, non si può applicare il principio che chi più ha più deve pagare, questa non è una tassa sul reddito ma una tassa sulla spazzatura voterà contro la delibera perché non vede un'apertura sulla possibilità di dare un risparmio ai cittadini.

Il Consigliere Baimonte espone che le tariffe non sono state toccate perché gli uffici hanno già notificato l'ammontare delle spese da coprire per cui in questa fase non si potevano ridurre le aliquote, nulla toglie che quando le iniziative si avvieranno allora si parlerà di ridurre le quote non si può dire faremo ma occorre dire stiamo facendo.

Il Vice Sindaco Guastella espone che sulla parte contabile nulla si può ritoccare ci sono delle spese ed i conti debbono quadrare ma se in questa fase non si possono prevedere delle scontistiche, poiché è possibile modificare le rate entro il mese di novembre, è chiaro che se ci sono dei risultati le tariffe saranno ritoccate, ma questo si farà solo quando ci saranno dei risultati se questa sera avessero presentato degli sconti non avrebbero avuto i pareri favorevoli del revisore e del Responsabile dell'Area Finanziaria, rappresenta che le persone che si lamentano sono quelle che non rispettano le regole e buttano la spazzatura fuori degli orari rammenta però che il regolamento sulla video sorveglianza è stato pubblicato e fra quindici giorni sarà operativo e gli uffici si attiveranno per sanzionare chi non rispetta le regole.

Il Consigliere Misuraca prende atto che l'intervento del Consigliere Troia non fa una piega, parlare oggi di mettere delle campane e dire al cittadino che è iniziata la raccolta differenziata è un traguardo da raggiungere, spera che l'Amministrazione faccia tesoro di ciò che è stato detto questa sera in Consiglio, l'imput del Consigliere Troia è importantissimo e l'Amministrazione deve tenerne conto, si augura che quanto detto dal Vice Sindaco sia realizzato, condivide anche quanto detto dal Consigliere Siino che oggi c'è molta crisi e non tutti hanno la possibilità di pagare le tasse e spesso si diventa evasori non perché non si vuole pagare ma perché non si può pagare l'imput del Consigliere Troia deve essere attuato subito perché Capaci non può più aspettare.

Il Consigliere Di Maggio fa un'osservazione: vede in giro molti cassonetti capovolti e chiede all'Amministrazione se non si potrebbe sostituirli, perché ciò dà un'immagine di inefficienza.

Il Vice Sindaco Guastella risponde che i cassonetti sono girati perché hanno le ruote rotte, spera che con il nuovo bilancio si potranno comprare quelli nuovi.

Il Consigliere Siino riferendosi all'intervento di Cuneo, espone che è vero che il Comune non può rispondere con una semplice lettera uguale per tutti e rappresenta che lui fa il muratore e se non va a lavorare nessuno lo paga, chiede allora perché i cittadini

debbono pagare un servizio che non c'è visto che per mesi i rifiuti non sono stati raccolti? Qui si massacra sempre il cittadino e questo non è giusto.

Si passa al primo emendamento Prot. n. 8727 del 13/05/2016, presentato dal Consigliere Misuraca che ne da lettura.

Il Presidente da lettura dei pareri: tecnico favorevole, revisore favorevole, Commissione favorevole.

Il Presidente del Consiglio preso atto che non ci sono più interventi mette ai voti l'emendamento che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti 12 (Guastella, Cuneo, Misuraca, Siino, Provenza, Di Maggio, Baimonte, Puccio, Pagano, Troia Tarallo Riccobono).

Consiglieri favorevoli 9 (Guastella, Cuneo, Misuraca, Siino, Provenza, Di Maggio, Baimonte, Puccio, Pagano).

Consiglieri contrari zero.

Consiglieri astenuti 3 Troia Tarallo Riccobono.

Il Consiglio approva.

Si passa al secondo emendamento prot. n. 8730 del 13/05/2016, presentato dai Consiglieri Cuneo e Pagano.

Il Presidente da lettura dei pareri: tecnico favorevole, revisore favorevole, Commissione favorevole.

Il Presidente del Consiglio preso atto che non ci sono più interventi mette ai voti l'emendamento che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti 12

Consiglieri favorevoli 12 (Guastella, Cuneo, Misuraca, Siino, Provenza, Di Maggio, Baimonte, Puccio, Pagano, Troia Tarallo Riccobono).

Consiglieri contrari zero.

Consiglieri astenuti zero.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Si passa alla votazione della delibera emendata che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti 12 (Guastella, Cuneo, Misuraca, Siino, Provenza, Di Maggio, Baimonte, Puccio, Pagano, Troia Tarallo Riccobono).

Consiglieri favorevoli 9 (Guastella, Cuneo, Misuraca, Siino, Provenza, Di Maggio, Baimonte, Puccio, Pagano).

Consiglieri contrari zero

Consiglieri astenuti 3 Troia Tarallo Riccobono.

N° 4/ Prot.
Area SECONDA
Data 26/04/2016



COMUNE DI CAPACI
PROVINCIA DI PALERMO

Originale di proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

N° _____ del Reg. Data _____	OGGETTO	MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI
Parte Riservata all'Area II Bilancio 2016 ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Capitolo _____		NOTE

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n°10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI- TARI.**

PREMESSO:

PREMESSO che l'articolo 1, commi da 639 a 704, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

EVIDENZIATO che la TARI, la tassa sui rifiuti è sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

VISTO l'art. 1 comma 688 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 *"Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI..."*

E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno";

RICHIAMATA:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 24/04/2014, con la quale si provvedeva ad approvare il Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI);

DATO ATTO che l'art. 18, comma 3, del Regolamento TARI rubricato "RISCOSSIONE" stabilisce che il versamento della TARI deve essere effettuato in 6 rate bimestrali scadenti:

- a) 28 febbraio;
- b) 30 aprile;
- c) 30 giugno;
- d) 31 agosto;
- e) 31 ottobre;
- f) 31 dicembre;

TENUTO CONTO che il medesimo art. 18, comma 7, del Regolamento TARI, prevede che la Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

CONSIDERATO opportuno provvedere a modificare le scadenze dei versamenti al fine di evitare ai contribuenti un accumulo di scadenze fiscali concentrate in determinati periodi dell'anno,

DATO ATTO che la modifica delle scadenze di pagamento della TARI consente all'Ente di far fronte più agevolmente alle esigenze di cassa, alla luce dei nuovi principi contabili introdotti dal d.lgs. 118/2011 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto, di stabilire le seguenti scadenze TARI:

- a) 30 giugno;
- b) 31 luglio;
- c) 31 agosto;
- d) 30 settembre;
- e) 31 ottobre;
- f) 30 novembre

VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTO l'art. 49 e s.m.i. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Comune di Capaci

Provincia di Palermo

**Regolamento per la
disciplina della Tassa sui rifiuti
(TARI)**

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. del**

INDICE

	TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 -	Oggetto	
Art. 2 -	Gestione e classificazione dei rifiuti	
Art. 3 -	Rifiuti assimilati agli urbani	
Art. 4 -	Soggetto attivo	
	TITOLO 2 – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	
Art. 5 -	Presupposto per l'applicazione del tributo	
Art. 6 -	Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria	
Art. 7 -	Locali ed aree oggetto della tariffa	
Art. 8 -	Esclusioni dal tributo	
	TITOLO 3 – TARIFFE E MAGIORAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI	
Art. 9 -	Categoria di utenza	
Art. 9 bis-	Zone non servite	
Art. 10 -	Scuole Statali	
Art. 11 -	Tariffe	
Art. 12 -	Tributo giornaliero	
Art. 13 -	Tributo provinciale	
	TITOLO 4 – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI	
Art. 14 -	Riduzione del tributo	
Art. 15 -	Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali	
Art. 16 -	Agevolazioni	
Art. 17 -	Cumulabilità di riduzione ed agevolazioni	
	TITOLO 5 – RISCOSSIONE, DICHIARAZIONE E CONTENZIOSO	
Art. 18 -	Riscossione	
Art. 19 -	Dichiarazione	
Art. 20 -	Presupposto	
Art. 21 -	Attività di controllo e sanzioni	
Art. 22 -	Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	
Art. 23 -	Riscossione coattiva	
	TITOLO 6 – DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 24 -	Entrata in vigore del regolamento	
Art. 25 -	Clausola di adeguamento	

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti(TARI) di cui alla Legge 27/12/2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni..
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari di legge vigenti.

ART. 2

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Si definisce <<rifiuto>>, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
 - a. I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. I rifiuti provenienti sa esumazione ed estumulazione, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi d quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. I rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c;
 - b. I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c. I rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d. I rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e. I rifiuti da attività commerciali;
 - f. I rifiuti da attività di servizio;
 - g. I rifiuti derivante dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h. I rifiuti derivanti da attività sanitarie.

ART. 3

RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
2. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.
3. Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

ART. 4 SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO 2 – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ART. 5 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto del tributo è il possesso e/o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La detenzione o la conduzione di un locale o di una area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

ART. 6 SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede e/o detiene i locali e le aree assoggettabili. In caso di pluralità di possessori e/o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a. Per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 20 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori.
 - b. Per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate ai non residenti.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto

alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

ART. 7

LOCALI ED AREE OGGETTO DELLA TARIFFA

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a. Tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel sottosuolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o per il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico e catastale;
 - b. Le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggio, salvo i casi di esclusione di cui al successivo articolo 8, comma 3.
 - c. Aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre, chioschi ed attività similari.
2. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, per le quali non è possibile addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80% di quella catastale, in base alle procedure di interscambio tra il Comune e l'Agenzia delle Entrate, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.
3. Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Alle unità immobiliare adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
5. Ai fini dell'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 20, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

ART. 8

ESCLUSIONI DAL TRIBUTO

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a. Centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole

produttive di paglia, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia di regola, presenza umana;

- b. Locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - c. Soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1.50;
 - d. La parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
 - e. Fabbricati non agibili e non abitabili consistente in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;
 - f. Gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - g. Le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
- Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

- 2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:
 - a. Sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione; stanza di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - b. Sono soggetti al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; in ogni caso sono soggetti al tributo i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani assimilati di cui all'allegato A del presente regolamento;
- 3. Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- 4. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 5. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti:
 - a. Sono escluse dal tributo: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi: le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - b. Sono soggetti al tributo: i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.
- 6. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di

identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.

7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

TITOLO 3 – TARIFFE E MAGGIORAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI

ART. 9

CATEGORIA DI UTENZA

1. La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:
 - a. Per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;
 - b. Per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in :
 - a. domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 19. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
 - b. Domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione del proprietario.
3. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.
5. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

ART. 9 BIS
ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori o nei centri di raccolta vicini, in tale zona il tributo è dovuto:
 - a. In misura pari al 40% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 500 mt.;
 - b. In misura pari al 30% se la suddetta distanza supera 500 mt. e fino a 1.000 mt.;
 - c. In misura pari al 20% se la distanza supera 1.000 mt.;

ART. 10
SCUOLE STATALI

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, quali scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica, resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

ART. 11
TARIFFE

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiore a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.
5. Il Consiglio Comunale approva le tariffe entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite riferite a quote di tributo dovute e non versate.
6. Il piano finanziario deve essere redatto dal gestore entro il 31 ottobre di ogni anno e deve essere approvato dall'autorità d'ambito nei successivi 30 giorni e comunque entro 30 giorni antecedenti la data di approvazione del bilancio comunale. Il piano finanziario indica anche gli scostamenti

che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

7. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, a favore delle utenze domestiche.
8. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al comma 6, si intendono prorogate le tariffe in vigore.

ART. 12 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone/tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone/tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
6. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento del canone/tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuative facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12 euro.
8. Alla tassa giornaliera, si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto sono compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per la tassa annuale.
9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa rifiuti annuale.

ART. 13 TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della tassa rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale.

TITOLO 4 – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

ART. 14 RIDUZIONE DEL TRIBUTO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20%.
2. Per le abitazioni con unico occupante la tariffa ordinaria viene ridotta del 33%.
3. Per i locali delle utenze domestiche non residenti, tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente si applica una riduzione della tassa pari al 20 per cento.
4. Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, si applica una riduzione della tassa pari al 20 per cento.
5. Per i locali e le aree, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a nove mesi, si applica una riduzione della tassa pari al 20 per cento, purchè tali condizioni di uso non risultino da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
6. In virtù della minore attitudine a produrre rifiuti si applica una riduzione della tassa pari al 50 per cento, per le aree scoperte operative delle utenze non domestiche, compresi i magazzini all'aperto.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2014 per i soggetti al di sopra dei 50 anni che decidono di costituire una nuova azienda ivi comprese le ditte individuali e i liberi professionisti, la TARI nell'anno di costituzione dell'azienda e per i successivi due anni avrà un abbattimento del 30% rispetto alla tariffa ordinaria.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2014 per i giovani al di sotto dei 35 anni che decidono di costituire una nuova azienda ivi comprese le ditte individuali e i liberi professionisti, la TARI nell'anno di costituzione dell'azienda e per i successivi due anni avrà un abbattimento del 50% rispetto alla tariffa ordinaria.

ART 15

RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER CONTESTUALE PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, ritenuto l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta del 10 per cento, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2.
2. La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui al comma precedente viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà:
 - a. Indicare nella denuncia originaria o di variazione le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti, distinti per codice CER.
 - b. Presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

ART. 16

AGEVOLAZIONI

1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta

differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI.

ART. 17 CUMULABILITA' DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.

TITOLO 5 – RISCOSSIONE, DICHIARAZIONE E CONTENZIOSO

ART. 18 RISCOSSIONE

- 1) I contribuenti per il versamento della tassa rifiuti sono tenuti ad utilizzare l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale del 01/04/2010, ovvero su c/c bancario intestato al Comune di Capaci Servizio Tesoreria Tarsu.
- 2) Il Comune provvede ad inviare al contribuente un prospetto di liquidazione della tassa dovuta, calcolata con riferimento all'ultima dichiarazione presentata. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.
- 3) La tassa è liquidata in 6 rate bimestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:
 - a) 30 giugno;
 - b) 31 luglio;
 - c) 31 agosto;
 - d) 30 settembre;
 - e) 31 ottobre;
 - f) 30 novembre.
- 2) Limitatamente per l'anno 2014 la scadenza delle rate sarà soggetta a variazione in quanto la predisposizione del ruolo non è stata fissata.
- 3) La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
- 4) La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva.
- 5) La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

ART. 19 DICHIARAZIONE

1. I soggetti individuati all'articolo 6 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo alla data in cui:
 - a. Ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
 - b. Si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;

- c. Si verifica la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
2. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
 3. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
 4. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
 5. Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.
 6. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
 7. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento: se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
 8. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ART. 20 PRESUPPOSTO

1. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso o compensazione delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso mediante compensazione con qualsiasi altro credito vantato nei confronti del contribuente ovvero entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.
4. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
5. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

ART. 21 ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici

ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o PEC là dove è ammissibile, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata, degli interessi legali e delle spese di notifica. Decorso inutilmente l'anno di riferimento, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato da notificarsi con AR o PEC.
6. Per le utenze non domestiche alle quali sia stato inviato, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, la comunicazione relativa agli importi dovuti tramite posta elettronica certificata, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato, omettendo l'invio del sollecito di pagamento di cui al comma 5 del presente articolo. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al periodo precedente è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
7. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
8. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
9. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
10. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
11. Le sanzioni di cui ai commi 8, 9 e 10 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
12. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da violazione degli obblighi di versamento del tributo.
13. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

ART. 22

DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di 36 rate mensili e previa presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune per importi superiori a euro 1.000,00. La polizza fideiussoria deve essere rilasciata da primaria compagnia accettata dal Comune.

2. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito e presentazione dell'ISEE.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a. Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c. L'importo non può essere rateizzato;
 - d. Le sanzioni sono applicate per intero.

ART. 23 RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

TITOLO 6 – RISCOSSIONE, DICHIARAZIONE E CONTENZIOSO

ART. 24 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

ART. 25 CLAUSULA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

VISTI:

- l'art. 1, commi da 639 a 704 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il vigente Regolamento comunale di disciplina della TARI;

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 40 del 21.04.2016 sono state approvate le modifiche apportate al Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti- tari;

Preso atto del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

- di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) avverrà alle seguenti scadenze:
 - a) 30 giugno;
 - b) 31 luglio;
 - c) 31 agosto;
 - d) 30 settembre;
 - e) 31 ottobre;
 - f) 30 novembre;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 688 della L. 147/2013, è consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale almeno trenta giorni prima della data di scadenza del primo acconto;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RAG. MARINA LAURICELLA



Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Capaci li 26/04/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA II
RAG. F.SCO PAOLO DI MAGGIO

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Capaci li 26/04/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA II
RAG. F.SCO PAOLO DI MAGGIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri resi favorevoli dai Responsabili di Area;


Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali di cui all'allegato verbale


Con la seguente votazioneespressa per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione e con la seguente separata votazione.....

Di dare all'atto immediata eseguibilità





COMUNE DI CAPACI

PROVINCIA DI PALERMO

Area II Finanziaria

Verbale II Commissione

Addì diciassette maggio duemilasedici ore 12.00 si è riunita la II Commissione consiliare permanente, convocata dal Presidente della stessa, Sig. Licata Giovanni, con nota prot. n. 8604 del 12/05/2016, avente il seguente O.d.G.:


- 1) Modifica al vigente regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti - TARI;
- 2) Emendamenti.

E' presente il consigliere Sig. Misuraca Andrea.

Assenti i consiglieri Sigg. Licata Giovanni, Baiamonte Giusto, Guercio Letizia Rita e Raveduto Francesco.

Mancando il numero legale la commissione è rinviata alle ore 13.00.

La Commissione consiliare





Il Responsabile
Area II Finanziaria
Rag. Francesco Paolo Di Maggio



COMUNE DI CAPACI

PROVINCIA DI PALERMO

Area II Finanziaria

Verbale II Commissione

Addì diciassette maggio duemilasedici ore 13.00 si è riunita la II Commissione consiliare permanente, convocata dal Presidente della stessa, Sig. Licata Giovanni, con nota prot. n. 8604 del 12/05/2016, in seconda convocazione, avente il seguente O.d.G.:

- 1) Modifica al vigente regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti - TARI;
- 2) Emendamenti.

Sono presenti i consiglieri Sig. Baiamonte Giusto Sig.ra Guercio Letizia Rita e Sig. Misuraca Andrea.

Assenti i consiglieri Sigg. Licata Giovanni, e Raveduto Francesco.




Presente il Funzionario Responsabile dell'Area II Finanziaria Rag. F.sco Paolo Di Maggio.

Al punto uno i componenti Baiamonte, Guercio e Misuraca, considerate le novità introdotte dalla nuova contabilità armonizzata (D. Lgs. 118/2011) circa la necessaria esigibilità delle rate del ruolo TARI nell'anno di emissione esprimono parere favorevole.

Al punto due si analizzano gli emendamenti di cui al prot. n. 8727 del 13/05/2016 e n. 8730 del 13/05/2016. I consiglieri predetti, visto il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Finanziari, esprimono parere favorevole ai medesimi emendamenti

Alle ore 13.10 non essendovi, altro da discutere, la commissione chiude il presente verbale.

La Commissione consiliare


Il Responsabile
Area II Finanziaria
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

COMUNE DI CAPACI
Organo di Revisione

Palermo, 4 Maggio 2016

PARERE DEL REVISORE UNICO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA CONSILIARE N.4 DEL 26/04/2016 - AREA II - AVENTE OGGETTO "MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI".


In riferimento alla richiesta di esprimere il parere di competenza alla proposta di delibera consiliare dell'Area II n.4 del 26/04/2016 avente oggetto " Modifica al vigente regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti - Tari ", questo organo di Revisione

- Vista la suddetta proposta di delibera consiliare, trasmessa via PEC il 27/04/2016;
- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Funzionario Responsabile dell'Area II, Rag.F.sco Paolo Di Maggio


ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Alla suddetta proposta di Delibera Consiliare e di conseguenza alle modifiche apportate all'art.18 comma 3 del Regolamento Comunale che disciplina la Tassa sui rifiuti (TARI).

Il Revisore Unico
(Dott.ssa Rag. Stefania Cottone)



Dott.ssa Rag. Stefania Cottone
Via A. La Marmora, 85
90143 Palermo
P.Iva 04368720329
C.F. CTT SFN 70L61 G273E
Tel. 091/6256356 - 091/6257740
e-mail: stefancotton@alice.it



Palermo , 4 Maggio 2016

Al Comune di Capaci
Al Sindaco
Al Segretario Comunale
Al Presidente del Consiglio
Comunale
Al Responsabile dell'Area II
Al Responsabile dell'Area III

VIA PEC

Oggetto: Richiesta parere

In riferimento alle richieste di parere in merito alle proposte di Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 26/04/2016 dell'Area II e n.9 del 12/06/2015 dell'Area III, si allegano alla presente le risposte del Revisore Unico.

Cordiali saluti.

Il Revisore Unico
(Dott.ssa Rag. Stefania Cottone)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Stefania Cottone".



COMUNE DI PACÌ

PROVINCIA DI PALE
SERVIZIO FINANZIAR

Prot. n. 8854

del 17/05/2016

Al Presidente
Consiglio Comunale

Al Sindaco

Al Segretario Generale

LORO SEDI

OGGETTO: Parere su emendamento prot. n. 8727 del 13/05/2016 alla proposta di deliberazione concernente "Modifica al vigente regolamento per la disciplina della tassa rifiuti - T.A.R.I."

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla proposta in oggetto.

Capaci, li 17/05/2016

Il Responsabile Servizio Finanziario
Rag. Francesco Paolo Di Maggio



Misuraca Andrea
Consigliere Comunale

COMUNE DI CAPACI
13. MAG 2016
PROT. N. 8727

A Al Presidente del Consiglio Comunale
e.p.c. Al Sindaco
Al Segretario Generale
SECRETARIA

Oggetto: Emendamento regolamento Tari


Il Sottoscritto Misuraca Andrea nella qualità di Consigliere Comunale ,

- Considerato che nel regolamento all'articolo 21 la designazione del funzionario responsabile del tributo è previsto con atto di deliberazione di Giunta Municipale
- Considerato che nel corso degli anni il Comune ha sempre designato il funzionario responsabile Tari con atto di determina Sindacale

EMENDAMENTO

Propone : all'articolo 21 comma 2 sostituire le parole con" delibera di Giunta Municipale " con le parole "determina Sindacale"

Il Consigliere Comunale
Misuraca Andrea





COMUNE DI CAPACI

PROVINCIA DI PALERMO
SERVIZIO FINANZIARIO

Prot. n. 8859

del 17/05/2016

Al Presidente
Consiglio Comunale

e p.c. Al Sindaco

→ Al Segretario Generale

LORO SEDI


OGGETTO: ~~Parere su emendamento prot. n. 8730 del 13/05/2016 alla proposta di deliberazione~~
concernente "Modifica al vigente regolamento per la disciplina della tassa rifiuti -
T.A.R.I."

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO


ESPRIME

parere FAVOREVOLE, in ordine alla proposta in oggetto.

Capaci, li 17/05/2016



Il Responsabile Servizio Finanziario
Rag. Francesco Paolo Di Maggio



Al Presidente del Consiglio Comunale
e.p.c. Al Sindaco
Al Segretario Generale
SEGRETERIA

7

Oggetto: Emendamento regolamento Tari articolo 14 comma 7

I Sottoscritti Cuneo Giovanni e Pagano Vincenzo nella qualità di Consiglieri Comunali

- Considerato che all'articolo 14 comma 7 è previsto la riduzione del tributo per i soggetti al di sopra dei 50 anni che decidono di aprire una nuova attività nel nostro comune
- Considerato che tale agevolazione non può essere rivolta solamente a soggetti al di sopra dei 50 anni, ma l'intento è quello di agevolare le nuove attività commerciali e quindi tale beneficio deve essere rivolto a tutti a prescindere dell'età

EMENDAMENTO


Propone : all'articolo 14 comma comma 7 sostituire le parole dal "1° gennaio 2014 " con 1° gennaio 2016 e cassare le parole "al di sopra dei 50 anni

I Consiglieri Comunali

Cuneo Giovanni

Pagano Vincenzo

Dott.ssa Rag. Stefania Cottone
Via A. La Marmora, 85
90143 Palermo
P.Iva 04368720829
C.F. CTT SPN 70L61 G273E
Tel. 091/6256356 – 091/6257740
e-mail: stefancotton@alice.it



Capaci, 17 Maggio 2016

→ Al Comune di Capaci
Al Sindaco
Al Segretario Comunale
Al Presidente del Consiglio
Comunale
Al Responsabile dell'Area II

Oggetto: Richiesta pareri

In riferimento alla richiesta odierna di esprimere parere in merito agli Emendamenti sulla proposta di Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 26/04/2016 dell'Area II avente oggetto "Modifica al vigente regolamento per la disciplina della tassa rifiuti - T.A.R.I.", si allegano alla presente le risposte del Revisore Unico.

Cordiali saluti.

Il Revisore Unico
(Dott.ssa Rag. Stefania Cottone)

COMUNE DI CAPACI
Organo di Revisione

Capaci, 17 Maggio 2016

**PARERE DEL REVISORE UNICO ALL' EMENDAMENTO SULLA PROPOSTA
DI DELIBERA CONSILIARE N.4 DEL 26/04/2016 – AREA II AVENTE OGGETTO
“ MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA
RIFIUTI – T.A.R.I. ”.**


In riferimento alla richiesta del 17/05/2016 di esprimere il parere di competenza all'emendamento sulla proposta di delibera consiliare dell'Area II n.4 del 26/04/2016 avente oggetto “ Modifica al vigente regolamento per la disciplina della tassa rifiuti- T.A.R.I.”, questo Organo di Revisione

- Visto l'emendamento dei Consiglieri Comunali Sigg.ri Cuneo Giovanni e Pagano Vincenzo del 13/05/2016 prot. n. 8730 alla proposta di delibera consiliare n.4 del 26/04/2016 - Area II;
- Visto il parere favorevole all'emendamento espresso dal Funzionario Responsabile del servizio Finanziario, Rag.F.sco Paolo Di Maggio,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

All' Emendamento del 13/05/2016 prot.8730 sulla suddetta proposta di deliberazione.

Il Revisore Unico
(Dott.ssa Rag. Stefania Cottone)



COMUNE DI CAPACI
Organo di Revisione

Capaci, 17 Maggio 2016

**PARERE DEL REVISORE UNICO ALL' EMENDAMENTO SULLA PROPOSTA
DI DELIBERA CONSILIARE N.4 DEL 26/04/2016 – AREA II AVENTE OGGETTO
“ MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA-TASSA
RIFIUTI – T.A.R.I. ”.**


In riferimento alla richiesta del 17/05/2016 di esprimere il parere di competenza all'emendamento sulla proposta di delibera consiliare dell'Area II n.4 del 26/04/2016 avente oggetto “ Modifica al vigente regolamento per la disciplina della tassa rifiuti- T.A.R.I.” , questo Organo di Revisione

- Visto l'emendamento del Consigliere Comunale Sig. Misuraca Andrea del 13/05/2016 prot. n. 8727 alla proposta di delibera consiliare n.4 del 26/04/2016 - Area II;
- Visto il parere favorevole all'emendamento espresso dal Funzionario Responsabile del servizio Finanziario, Rag.F.sco Paolo Di Maggio,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

All' Emendamento del 13/05/2016 prot.8727 sulla suddetta proposta di deliberazione.

Il Revisore Unico
(Dott.ssa Rag. Stefania Cottone)



Il Consiglio approva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la superiore proposta

VISTO lo statuto e l'O.R.EE.LL.;


Con voti favorevoli 9 (Guastella, Cuneo, Misuraca, Siino, Provenza, Di Maggio, Baimonte, Puccio, Pagano), **contrari zero, astenuti 3** Troia Tarallo Riccobono, espressi in forma palese dai dodici consiglieri presenti.


DELIBERA


Approvare la superiore proposta di deliberazione.

Letto confermato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE







Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. _____)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. _____)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ in quanto
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- Dichiara Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. _____)